

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA, IL
COMUNE DI CREMA, L'ACSU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI CREMA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

TRA

LA PROVINCIA DI CREMONA, Codice Fiscale 80002130195,
rappresentata da domiciliato per la sua funzione presso la sede
provinciale di Corso Vittorio Emanuele II n. 17 in Cremona,
autorizzato alla stipula del presente Atto con (di seguito
denominata anche Provincia)

E

IL COMUNE DI CREMA, Codice Fiscale 00111540191
rappresentato da domiciliato per la sua funzione
presso la sede comunale di Piazza Duomo n. 25 in Crema,
autorizzato alla stipula del presente Atto con ... (di seguito
denominato anche Comune)

E

L'ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI Codice
Fiscale 91012860192, rappresentata da domiciliato
per la sua funzione presso la propria sede di P.zza Duomo n. 25 in
Crema, autorizzato alla stipula del presente Atto con
..... (di seguito denominata anche ACSU)

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Codice Fiscale
80012650158, rappresentata dal Rettore, Gianluca Vago, residente

per la sua funzione presso la sede universitaria di via Festa del
Perdono n. 7 in Milano, autorizzato alla stipula del presente Atto
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
..... (di seguito denominata anche Università)

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 50865 del 19 gennaio 1994 è stato approvato l'*Accordo di programma* per gli interventi di recupero dell'area Olivetti di Crema che ha individuato l'insediamento del Polo informatico universitario quale intervento pubblico determinante nel processo di recupero ai fini produttivi dell'Area Olivetti di Crema; in ragione di tale previsione e di quelle ad essa correlate l'Area Olivetti ha assunto la valenza di Polo informatico di livello regionale;
- in data 31 gennaio 1995 è stato sottoscritto dall'Università degli Studi di Milano, il Comune di Crema e la Provincia di Cremona il *Protocollo d'intesa* per l'attivazione in Crema del Corso di laurea in informatica con durata fino allo scadere dell'anno accademico 2010/2011;
- in data 29 marzo 1995 si è costituito, con denominazione di *Associazione Cremasca Studi Universitari (ACSU)* l'organismo previsto dall'art. 1 del predetto *Protocollo d'intesa*;
- la Provincia di Cremona, il Comune di Crema e l'Università degli Studi di Milano in data 12 dicembre 1996, in attuazione

del suddetto *Protocollo d'intesa*, hanno stipulato un contratto di comodato e sub comodato gratuito all'Università degli Studi di Milano "*di immobili da adibire a sede del Polo didattico e scientifico di Crema (Corso di laurea in informatica)*" con scadenza in data 30 settembre 2011;

- a seguito della proroga del sopra richiamato *Protocollo d'intesa* è stato stipulato in data 7 maggio 2012 tra Provincia di Cremona, Comune di Crema, ACSU e Università degli Studi di Milano il contratto di comodato "*di immobile da adibire a sede del Polo didattico e scientifico di Crema (Corso di laurea in informatica)*" con scadenza in data 30 settembre 2014;
- nel corso del triennio 2011/2013 sono state assunte, d'intesa tra le parti, iniziative finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa a Crema, che si sono concretizzate con l'attivazione di una Sezione del Corso di laurea in infermieristica presso la città di Crema;
- dalle risultanze di un tavolo di confronto tra Provincia di Cremona, Comune di Crema, ACSU e Università degli Studi di Milano tutte le parti interessate ritengono sussistere le condizioni per rinnovare il rapporto di collaborazione già esistente, in un'ottica di collaborazione sinergica finalizzata al mantenimento e, ove possibile, al rafforzamento delle attività svolte dall'Ateneo presso la sede di Crema.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Impegni didattici e di ricerca dell'Università

L'Università si impegna a mantenere, nel rispetto delle vigenti normative, per l'intera durata della presente convenzione presso l'immobile di cui al successivo articolo 4, i Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di area informatica attivati in Crema a partire dall'anno accademico 1995/1996 in poi, che nello specifico risultano essere i seguenti:

- ✗ Corso di laurea triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche, erogato sia in modalità tradizionale sia in modalità on line;
- ✗ edizione locale del Corso di laurea triennale in Informatica;
- ✗ Corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica;
- ✗ edizione locale del Corso di laurea magistrale in Informatica;
- ✗ edizione locale del Corso di dottorato di ricerca in Informatica.

In particolare, con riguardo alle predette attività didattiche, l'Università si impegna nel corso della presente convenzione a valutare la realizzazione delle seguenti tematiche:

A) PERCORSO SULLA SICUREZZA INFORMATICA

- ✗ Riorganizzazione e rilancio dell'offerta formativa dei Corsi di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche (LT) e Sicurezza Informatica (LM);

- ✗ Potenziamento del coordinamento LT e LM;
- ✗ Nuovo impulso alla natura interdisciplinare;
- ✗ Potenziamento dei servizi formativi on line.

B) PERCORSO IN INFORMATICA

- ✗ Internazionalizzazione intero Corso di laurea.

C) ATTIVITA' FORMATIVE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

- ✗ Service per erogazione on line di corsi ECM;
- ✗ Potenziamento formazione a distanza (FAD).

L'Università si impegna a mantenere, nel rispetto delle vigenti normative e compatibilmente con la disponibilità di risorse regionali, per l'intera durata della presente convenzione il Corso di laurea in Infermieristica attivato in Crema a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

L'Università si impegna infine a valutare – congiuntamente con le altre parti - lo svolgimento presso il predetto immobile di ulteriori iniziative di promozione didattica che trovino radicamento e rispondenza nelle attività economiche locali e che comunque siano di stimolo all'economia del territorio, tenendo conto delle proposte che saranno formalizzate dal Comune di Crema, dalla Provincia di Cremona e da ACSU durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Nello specifico, l'Università si impegna a valutare l'attivazione di percorsi formativi che abbiano per oggetto le seguenti tematiche:

A) PERCORSO IN RICERCA OPERATIVA

Sviluppo di Master o corsi di formazione continua sui temi della R.O. destinati ad attori pubblici e privati in vari settori (P.A., logistica, sanità, servizi socio sanitari, trasporti).

B) PERCORSI IN COSMESI NATURALE E AGRICOLTURA

Con percorsi formativi e di ricerca integrata fra i due filoni.

Articolo 3 – Impegni di Comune, Provincia e ACSU

Il Comune e la Provincia, tramite l'ACSU, si impegnano a contribuire al buon funzionamento dei Corsi di laurea e delle altre eventuali iniziative in pieno accordo con gli organi universitari preposti.

ACSU in particolare, con il supporto degli Enti Locali e nelle forme e nei limiti del proprio statuto, si impegna ad attivare iniziative volte allo sviluppo della sede universitaria ed orientate al potenziamento dei servizi di ricettività, accoglienza, mobilità della popolazione universitaria, di residenzialità, di comunicazione e promozione dell'Ateneo.

ACSU, previo consenso degli Enti locali e con il loro supporto, faciliterà altresì il raccordo fra l'Università ed il tessuto socio economico del territorio al fine di raccogliere e coordinare ipotesi e proposte di implementazione e sviluppo dell'offerta formativa dell'Università a Crema.

Articolo 4 – Comodato d'uso gratuito

La Provincia di Cremona ed il Comune di Crema, ciascuno per la quota del 50% dell'intero, concedono in comodato d'uso gratuito all'Università, che accetta, la porzione immobiliare sita in Crema,

via Bramante n. 65 identificata in colore giallo sulle planimetrie allegate sub numeri 01 e 02, comprese le aree scoperte adibite a verde, identificate con punteggiatura, la strada di accesso con il parcheggio interno, i depositi, il percorso esterno all'edificio individuato con retinatura, nonché le attrezzature in dotazione alla sede di proprietà di Comune, Provincia ed Acsu.

Il rapporto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803-1812 C.C. in quanto applicabili, nonché dalle specifiche ulteriori clausole che le parti col presente atto liberamente convengono e senza alcuna riserva accettano.

Articolo 5 - Durata

La presente convenzione decorre dal 1 ottobre 2014 e scadrà il 30 settembre 2020. Potrà essere rinnovata mediante la stipulazione di un nuovo atto convenzionale.

Articolo 6 - Utilizzo spazi dell'immobile

Gli immobili e le relative dotazioni mobiliari, di cui all'articolo 4, sono destinati allo svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca universitaria e delle eventuali attività di promozione didattica che trovino rispondenza e radicamento nelle attività economiche locali e che comunque siano di stimolo all'economia del territorio.

L'Università si riserva la possibilità di utilizzare gli immobili sopra citati per attività di collaborazione con terzi esterni nell'ambito delle attività ricomprese entro le proprie finalità istituzionali e all'uso pattuito nella presente convenzione senza che ciò comporti maggiori oneri per la Provincia e per il Comune di Crema.

Si conferma sin d'ora che l'Aula magna potrà comunque essere utilizzata anche per eventi di rilevanza culturale per la città, a condizione che non risulti impegnata per l'attività didattica. Verranno convenute con l'Università, di volta in volta, le modalità per l'uso.

Eventuali variazioni delle pattuizioni del presente articolo dovranno essere preventivamente ed espressamente richieste dall'Università per iscritto tramite raccomandata R.R. ed autorizzate da entrambi i Comodanti con le medesime modalità.

È sempre consentito ai funzionari provinciali e comunali effettuare sopralluoghi presso l'immobile per verificarne l'utilizzo e la corretta gestione della manutenzione.

Il Comune e la Provincia, in accordo fra loro, in caso d'inadempimento, potranno richiedere la restituzione dell'immobile.

Articolo 7 – Addizioni, innovazioni, migliorie all'immobile

L'Università è autorizzata, previo consenso scritto di Comune e Provincia, a realizzare, a propria cura e spese, negli immobili oggetto della presente convenzione, tutte quelle opere che si rendessero necessarie ed opportune per rendere gli stessi e i relativi impianti più adatti alle esigenze connesse all'uso pattuito. Alla scadenza della presente convenzione eventuali addizioni, innovazioni o migliorie apportate dall'Università si intenderanno acquisite agli immobili stessi, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo. È esclusa fin d'ora la possibilità per il Comune e la Provincia di ottenere a cura e spese dell'Università la rimessa in

pristino stato degli immobili ed impianti modificati in base ad opere autorizzate.

Articolo 8 – Spese di funzionamento

Sono interamente a carico dell'Università tutte le spese di funzionamento (riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, telefono, connessioni a reti informatiche, climatizzazione, ecc.) da gestirsi in conformità alle norme vigenti, nonché la pulizia, la vigilanza, il mantenimento del verde, l'idonea copertura assicurativa, necessarie per l'utilizzo degli immobili e relative dotazioni mobili di cui all'articolo 4.

Articolo 9 – manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria

Il Comune e la Provincia dovranno eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e programmata nonché quelli di manutenzione straordinaria che eventualmente si rendessero necessari per consentire il perfetto funzionamento dell'immobile.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione la Provincia ed il Comune provvederanno per il tramite dell'Associazione Cremasca Studi Universitari – (ACSU).

Inoltre, l'Università concorderà con l'ACSU, in sintonia con gli impegni fino ad ora convenuti, l'entità e le modalità di partecipazione di quest'ultima al funzionamento della sede universitaria; l'Università si impegna altresì a mantenere operativi i laboratori già realizzati con il finanziamento ricevuto dall'ACSU.

Art. 10 – Servizio bar - tavola fredda

Il Comodatario per l'intera durata del presente contratto affida ad ACSU la gestione, nel pieno rispetto della vigente normativa, del servizio bar-tavola fredda meglio evidenziato in colore giallo retinato sulla planimetria allegata sub numero 01.

In particolare, con riferimento al predetto spazio ACSU provvederà ad individuare un idoneo gestore concordando le modalità di svolgimento del servizio di bar – tavola fredda con i referenti dell'Università presso la sede di Crema.

ACSU, d'intesa con il gestore del bar – tavola fredda, potrà valutare l'installazione di idonei distributori automatici di alimenti al fine di andare incontro alle esigenze dell'utenza.

ACSU solleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei predetti spazi e dallo svolgimento delle attività ivi previste.

Articolo 11 – Custodia dell'immobile

Con la consegna dell'immobile l'Università assume la responsabilità di custode del bene e si impegna a restituire lo stesso nel caso non fosse più utilizzato od utilizzabile per gli scopi oggetto della presente convenzione, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

L'Università, custode dell'immobile oggetto della presente convenzione, è direttamente responsabile verso il Comune, la Provincia ed i terzi dei danni diretti o indiretti che potranno

verificarsi per fatto proprio, o a seguito di fatti dolosi o colposi di terzi.

L'Università dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva la Provincia e il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività esercitata nell'immobile di cui trattasi, alla quale, ovviamente, la Provincia ed il Comune sono e rimangono assolutamente estranei.

L'Università dichiara altresì di ben conoscere la delimitazione degli spazi concessi in comodato d'uso, spazi che sono stati indicati dalla struttura tecnica della medesima Università quale soggetto che ha seguito i lavori di ampliamento e messa in sicurezza degli stessi. Pertanto, anche per tale fattispecie, dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune e la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività ivi esercitata.

Articolo 12 – Norme in materia di sicurezza

L'Università è responsabile, nell'uso degli spazi assegnati, del rispetto delle norme di prevenzione incendi, dei limiti e delle indicazioni contenute nei progetti antincendio approvati. L'Università è tenuta ad informare e a far rispettare al proprio personale ed agli studenti le norme di sicurezza, le regole di accesso e permanenza, e le procedure di emergenza dell'edificio; a non impedire, manomettere né ostacolare in alcun modo la corretta

efficienza delle vie di fuga, dei presidi e dispositivi di sicurezza ed antincendio e delle uscite di emergenza.

L'Università si impegna a segnalare al Comune e alla Provincia le situazioni di pericolo o le eventuali anomalie che venissero a determinarsi, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi nell'immediato, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

E' inteso che L'Università è esclusivamente responsabile della gestione degli spazi inclusi nella presente convenzione. La Provincia e il Comune autorizzano l'Università ad accedere sotto la propria responsabilità ai locali destinati alla gestione dei servizi (riscaldamento, quadri elettrici, ecc.) localizzati al di fuori degli spazi oggetto della presente convenzione.

Articolo 13 – Intendimenti programmatici

Nell'ottica di sviluppare sinergie collaborative per la crescita e lo sviluppo di iniziative che consentano al Territorio di crescere ed investire in ricerca, formazione e cultura, il Comune, la Provincia, la CCIAA e le categorie economiche del territorio, d'intesa con l'Università e in coerenza con gli intendimenti programmatici già condivisi tra le parti nei recenti incontri valuteranno la possibilità di costituire un Organismo preposto ad assolvere i compiti finora svolti da ACSU.

Tale Organismo sarà strutturato in modo tale da poter adempiere ai compiti finora svolti dall'ACSU, con l'eventuale coinvolgimento della

Regione Lombardia, prevedendo come finalità l'orientamento esplicito verso la ricerca e la formazione.

Articolo 14 – Documentazione tecnica

L'Università, avendo direttamente seguito l'esecuzione dei lavori di ampliamento della sede e della sua messa a norma tramite la propria struttura tecnica dovrà provvedere, in collaborazione con il Comune e la Provincia, ad ottenere e a consegnare in originale a questi ultimi, tutti i collaudi, le certificazioni, le autorizzazioni, licenze, visti e permessi e quant'altro occorra per l'utilizzo dell'immobile in esecuzione della presente convenzione.

L'Università si impegna altresì ad utilizzare le somme che potranno essere recuperate dal contenzioso in atto con le ditte e maestranze tecniche che sono state impegnate nell'appalto dei lavori di ampliamento della sede di Crema, oltre a destinare specifici finanziamenti di cui potrà eventualmente disporre nel corso di validità della presente convenzione per la sede di Crema, per gli scopi indicati e per dare completamento e/o sistemazione alle opere che per diverse motivazioni sono rimaste in sospeso.

Articolo 15 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti circa l'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Cremona.

Articolo16 – Spese di registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Università. La registrazione verrà curata dal Comune e dalla Provincia entro i termini vigenti.

Crema, lì

PROVINCIA DI CREMONA

.....

COMUNE DI CREMA

.....

ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI

.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

.....

www.AlboPretorionline.it 17/06/14